

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SECONDA SEZIONE PENALE**

Composta da
ANGELO CAPUTO - Presidente - Sent. n. sez. 1167/2026
GIUSEPPE NICASTRO CC - 28/04/2026
FRANCESCO FLORIT - Relatore - R.G.N. 10379/2026
FABIO MOSTARDA
DANIELA CARDAMONE
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
avverso l'ordinanza del 06/02/2026 del TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimento
nei confronti di [REDACTED]
Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIOLA FURNARI che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell'Avv. [REDACTED] per l'indagata, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020
e successivo art. 8 d.l. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Brescia ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Brescia nei confronti di [REDACTED] indagata in relazione alla partecipazione ad una associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata a commettere plurime truffe ed estorsioni online, oltre al riciclaggio e all'autoriciclaggio dei relativi proventi.

2. Formulando ricorso per Cassazione, il Pubblico Ministero di Brescia ha dedotto la violazione di legge ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 310 e 321 cod. proc. pen.. Si lamenta altresì (pg. 9 e pg. 12) l'apparenza



motivazionale, non essendo possibile comprendere le reali ragioni della pronuncia dal testo della stessa.

Nel ricorso si afferma che la decisione del Tribunale ha erroneamente applicato la legge in ordine all'istituto del sequestro preventivo ed ai poteri spettanti alle autorità procedente in sede di riesame, relativamente alla quantificazione del profitto generato dal delitto ed oggetto del provvedimento di sequestro preventivo, disapplicando, in sostanza, i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nello stesso precedente evocato nel provvedimento del Tribunale (Sez. U, n. 13783 del 26.09.2024, Massini, Rv 287756-01).

In particolare, si evidenzia che l'errore commesso dal tribunale consiste nell'aver annullato il decreto genetico laddove si sarebbe piuttosto dovuto procedere al ricalcolo della quota di profitto pervenuta a ciascun partecipe, sulla quale applicare il vincolo. Infatti, il potere di natura integrativa spettante al tribunale del riesame è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, per esempio laddove gli si riconosce la facoltà, quando sia in questione il principio di proporzionalità, di procedere alla rideterminazione esatta dell'imposta evasa, al fine di parametrarvi correttamente l'entità del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato, per diversi profili.

2. Innanzi tutto, il motivo è manifestamente infondato laddove deduce la mera apparenza motivazionale.

Per tale profilo, è sufficiente ricordare che l'apparenza motivazionale costituisce una categoria di elaborazione giurisprudenziale che si concretizza solo allorché l'apparato giustificativo predisposto dal giudice non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 94, Pm c/ Bertini, Rv. 196361 - 01) come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, PM c/ Caldaras, Rv. 197465-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S., Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, P.C. c/ Bonati, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, P.M. c/ Piscopo, Rv. 254161 - 01). In tali casi, il provvedimento è del tutto privo, nella parte esplicativa, dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.



266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Si tratta di situazioni estreme, patologiche dell'apparato motivazionale, che non si rinvencono nel caso concreto.

3. Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui denuncia la violazione di legge da parte del Tribunale per aver omesso di procedere alla 'ripartizione' tra gli indagati dell'onere ablatorio derivante dal frazionamento del sequestro preventivo in ossequio ai principi giurisprudenziali condivisi.

Sotto questo aspetto, la Corte non condivide l'impostazione del Pubblico Ministero bresciano, secondo cui il Tribunale avrebbe omesso il frazionamento del(l'onere derivante dal) sequestro, pur avendo tutti i dati necessari per procedervi.

Il frazionamento in parti uguali, infatti, presuppone la verificata impossibilità di procedere alla attribuzione, a ciascuno dei coindagati, del *quantum* di beneficio illecito da ciascuno di loro ricevuto dalla commissione del reato (o, come nel caso specifico, dei reati). Sul punto, tuttavia, non vi è alcun elemento concreto, nessuno spunto fattuale che consenta di giungere a qualsivoglia conclusione, poiché il Pubblico Ministero non ha effettuato alcun accertamento sulla destinazione finale dei flussi di denaro proveniente dalle truffe e dalle estorsioni, o, quanto meno, non ne ha comunicati gli esiti.

Il Tribunale ha preso atto di un tanto e, nell'assenza di parametri per la valutazione, ha, correttamente, proceduto all'annullamento. In effetti, la ripartizione egualitaria dell'onere (cioè il frazionamento tra tutti gli indagati, in parti uguali) non può che essere il frutto della constatazione dell'insussistenza di elementi di valutazione, e non la conseguenza della mancata ricerca degli elementi stessi, che non compete al giudice (o al tribunale) ricercare.

Spetta al Procuratore, nella fase dell'indagine, ricercare detti elementi, e comunicarne l'esito al giudice, anche se negativo, nel momento in cui procede alla richiesta di emissione del sequestro.

4. Per le ragioni sopra dette, il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 28 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Francesco Florit

Il Presidente
Angelo Caputo

